



# Contratto di Assicurazione Multirischi

# Traveller Generation

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Nota Informativa, comprensiva del glossario;
- Condizioni di Assicurazione;
- Modulo di proposta, ove previsto

deve essere consegnato alla Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di Assicurazione.  
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

## Traveller Generation - Nota Informativa

### NOTA INFORMATIVA

#### Contratto di Assicurazione Multirischi

#### TRAVELLER GENERATION

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

GLOSSARIO	
<b>Assicurato</b>	La persona fisica di età compresa tra i 18 e i 34 anni, residente in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza.
<b>Contraente</b>	La persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano che sottoscrive la Polizza di Assicurazione in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.
<b>Europ Assistance</b>	L'impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A.
<b>Franchigia</b>	L'importo che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro o la percentuale di invalidità prestabilita.
<b>Garanzia</b>	L'assicurazione per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo e per la quale, sia stato pagato il relativo premio.
<b>Indennizzo/Risarcimento</b>	La somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro.
<b>Massimale/Somma Assicurata</b>	L'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.
<b>Polizza</b>	Il documento contrattuale che disciplina i rapporti fra Europ Assistance e il Contraente/Assicurato.
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'assicurazione.
<b>Prestazione</b>	L'assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato nell'accadimento di un sinistro rientrante nella garanzia assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.
<b>Rischio</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro.
<b>Scoperto</b>	La parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è riconosciuta la prestazione/garanzia assicurativa.
<b>Viaggio</b>	Lo spostamento dell'Assicurato a scopo turistico o di studio. <b>È escluso qualsiasi viaggio intrapreso per la partecipazione a gare/competizioni che comportino attività estreme.</b> In caso di viaggio in aereo, treno, pullman o nave, s'intende il tragitto dalla stazione di partenza (aeroporto, porto o stazione autoferrottranviaria) del viaggio a quella di arrivo in Italia. In caso di viaggio in auto o altro mezzo diverso dalla nave, dall'aereo o dal pullman, s'intende qualsiasi località ad oltre 50 km dal luogo di residenza in Italia dell'Assicurato. Per la sola garanzia "Annullamento Viaggio" per viaggio si intende l'insieme dei servizi turistici, soggiorni in strutture ricettive, titoli di viaggio commercializzati da compagnie Aree o di Navigazione ed eventuali ulteriori servizi turistici, assicurabili a termini di polizza, il cui acquisto sia comprovato da apposito documento di avvenuto pagamento.

### Mod. 16244 - Nota Informativa TRAVELLER GENERATION

Data ultimo aggiornamento 01.05.2016

#### A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

##### 1. Informazioni generali

- a) denominazione Europ Assistance Italia S.p.A. - Gruppo Generali;  
 b) sede legale: Milano - P.zza Trento n. 8 - 20135 - Italia;  
 c) recapito telefonico: +39 02.58.38.41, sito internet: [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it), e-mail [servizio.clienti@europassistance.it](mailto:servizio.clienti@europassistance.it);  
 d) l'Impresa di assicurazioni è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 nr. 152 ed è iscritta al numero 1.00108 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione. Si rinvia al sito internet dell'Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

##### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazioni

Il patrimonio netto ammonta ad Euro 66.010.523,00 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 38.282.359,00.

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 141,26% tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro 52.011.000,00 e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 36.819.000,00.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2015.

Aggiornamenti successivi relativi alla situazione patrimoniale dell'impresa saranno disponibili consultando il sito [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it).

#### B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto alla naturale scadenza non prevede il tacito rinnovo.

##### 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Il contratto è destinato all'assicurazione dei rischi relativi alla persona dell'Assicurato, all'immobile, al veicolo e dei rischi relativi ai danni involontariamente arrecati a terzi e alle cose di terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante il viaggio.

Il Contraente troverà le garanzie non modificabili, ma in alcuni casi opzionabili, previste nelle seguenti VI Sezioni:

- Sezione A - Assicurazione Assistenza - vedi artt. A1 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione B - Assicurazione Rimborso Spese Mediche - vedi artt. B1 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione C - Assicurazione Bagaglio, (opzionale, con l'eventuale estensione BAGAGLIO SPORT. Le due formule sono alternativamente acquistabili) - vedi artt. C1 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione D - Assicurazione Extension Sport (opzionale) - vedi artt. D1 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione E - Assicurazione Annullamento Young (opzionale) - vedi artt. E1 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione F - Assicurazione Events & Festivals (opzionale) - vedi artt. F1 e seguenti per gli aspetti di dettaglio.

##### Avvertenze

Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

## Traveller Generation - Nota Informativa

Le principali limitazioni sono riportate negli articoli delle Condizioni di Assicurazione di seguito indicati:

- artt. 14, 15, 16, 18 e 19

e all'interno di ciascuna Sezione, negli articoli di seguito indicati:

- Sezione A - Assicurazione Assistenza - art. A1;
- Sezione B - Assicurazione Rimborso Spese Mediche - art. B1 e B3;
- Sezione C - Assicurazione Bagaglio - art. C1;
- Sezione D - Assicurazione Extension Sport - art. D1;
- Sezione E - Assicurazione Annullamento Young - art. E1;
- Sezione F - Assicurazione Events & Festivals - art. F1.

Le principali esclusioni sono riportate in ciascuna sezione in un apposito articolo denominato "Esclusioni":

- Sezione A - Assicurazione Assistenza - art. A2;
- Sezione B - Assicurazione Rimborso Spese Mediche - art. B2;
- Sezione C - Assicurazione Bagaglio - art. C2;
- Sezione D - Assicurazione Extension Sport - art. D2;
- Sezione E - Assicurazione Annullamento Young - art. E2;
- Sezione F - Assicurazione Events & Festivals - art. F2.

Ogni prestazione/garanzia assicurativa prevista in ciascuna Sezione può prevedere specifiche esclusioni.

Per tutte le Sezioni, è prevista una condizione di sospensione della garanzia ex art. 1901 C.C. per mancato o tardivo pagamento del premio.

Si veda l'art. 3 per gli aspetti di dettaglio.

Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - dei massimali.

Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:

- Sezione A - Assicurazione Assistenza - art. A1;
- Sezione B - Assicurazione Rimborso Spese Mediche - art. B1;
- Sezione C - Assicurazione Bagaglio - art. C1;
- Sezione D - Assicurazione Extension Sport - art. D1;
- Sezione E - Assicurazione Annullamento Young - art. E1;
- Sezione F - Assicurazione Events & Festivals - art. F1.

Il contratto di assicurazione prevede in relazione ad alcuni eventi delle franchigie e degli scoperti.

Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:

- Sezione B - Assicurazione Rimborso Spese Mediche - art. B1;
- Sezione C - Assicurazione Bagaglio - art. C1;
- Sezione E - Assicurazione Annullamento Young - art. E1.

### **Esempio di massimale:**

Massimale assicurato	Euro 1.000,00
Ammontare del danno	Euro 1.800,00
Danno risarcibile nei limiti del massimale	Euro 1.000,00
Parte di danno a carico dell'Assicurato	Euro 800,00

### **Esempi di franchigia:**

se la franchigia assoluta pattuita è di Euro 500,00:

- i sinistri fino a Euro 500,00 non verranno indennizzati/risarciti;
- i sinistri superiori a Euro 500,00 verranno risarciti con la detrazione di Euro 500,00 (nei limiti dei massimali previsti);

se la franchigia relativa pattuita è di Euro 500,00:

- i sinistri fino a Euro 500,00 non verranno indennizzati/risarciti;
- i sinistri superiori a Euro 500,00 verranno indennizzati/risarciti integralmente;

se la franchigia è pattuita in termini percentuali, ad esempio 5%:

- qualora il grado di invalidità permanente accertato sia pari o inferiore al 5% della totale, il danno è ricompreso interamente nella franchigia e nulla verrà indennizzato all'Assicurato;
- qualora il grado di invalidità permanente sia superiore al 5% della totale l'Impresa riconoscerà all'Assicurato l'indennizzo solo per la parte eccedente;
- qualora il grado di invalidità permanente sia superiore al 20% della totale l'Impresa riconoscerà all'Assicurato l'intero indennizzo.

### **Esempio di scoperto:**

Ammontare del danno stimato	Euro 10.000,00
Scoperto 10% con un minimo di Euro 500,00	Euro 1.000,00
Danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale	Euro 9.000,00

Il contratto di assicurazione prevede in relazione ad alcuni eventi, dei limiti di età assicurabile. Vedi la definizione di Assicurato di cui al precedente Glossario.

## **4. Periodi di carenza contrattuali**

### **Avvertenza**

Il contratto di assicurazione non prevede dei periodi di carenza contrattuali.

## **5. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Questionario Sanitario - Nullità**

### **Avvertenza**

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave), 1894 (Assicurazione in nome altrui).

Si rimanda per gli aspetti di dettaglio all'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione.

Non è prevista la proposizione del questionario sanitario al Contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione.

## **6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione**

### **Avvertenza**

L'assicurato deve dare comunicazione scritta ad Europ Assistance di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalle condizioni di Assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

Si rinvia agli artt. 5 e 6 delle Condizioni di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalle mancate comunicazioni.

Un'ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, la sottoscrizione di una Polizza dichiarando un'età anagrafica diversa da quella effettiva.

## **7. Premi**

Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno oppure da 1 a 90 giorni, ed è dovuto per intero per il periodo di durata scelta.

## Traveller Generation - Nota Informativa

Per la sola durata annuale, alla stipulazione del contratto è possibile optare per il frazionamento del premio annuo anche in rate semestrali. In caso di pagamento semestrale del premio verrà prevista l'applicazione di un'addizionale nella misura del 2%, altrimenti il Contraente pagherà interamente il premio dovuto.

Si ricordano i mezzi di pagamento ammessi:

- assegni bancari o circolari muniti di clausola di non trasferibilità ed intestati a Europ Assistance Italia S.p.A. (**escluso se l'acquisto della polizza avviene a distanza**),  
- accrediti diretti sui conti correnti bancari e postali intestati a Europ Assistance Italia S.p.A. mediante bonifico bancario, bollettino di conto corrente bancario, sistema POS. Ove l'intermediario lo consenta, è ammesso anche il pagamento a mezzo di carta di credito.

I pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l'ammontare del premio annuo (ancorché frazionato) non superi l'importo di Euro 750,00 (**escluso se l'acquisto della polizza avviene a distanza**).

### **Avvertenza**

Europ Assistance o l'intermediario possono applicare sconti di premio sulla base di eventuali specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale.

### **8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate**

Non sono previsti adeguamenti del premio.

### **9. Rivalse**

#### **Avvertenze**

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

### **10. Diritto di recesso**

#### **Avvertenza**

Il contratto prevede, sia per il Contraente sia per l'assicuratore, la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, dandone comunicazione all'altra parte.

Si rinvia all'art. 12 delle Condizioni di Assicurazione.

### **11. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

#### **Avvertenza**

Resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del codice civile per cui se l'assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

### **12. Legge applicabile al contratto**

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

### **13. Regime fiscale**

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

### **14. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo**

#### **Avvertenze**

Per la Sezione A - Assicurazione Assistenza, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l'evento previsto in polizza che determina la richiesta di assistenza; l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

Per la Sezione B - Assicurazione Rimborso Spese Mediche, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi in viaggio di una malattia improvvisa o di un infortunio; l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. La denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro 60 giorni dal verificarsi del sinistro.

Per la Sezione C - Assicurazione Bagaglio, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l'evento previsto in polizza che determina la richiesta di indennizzo; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro 60 giorni dal verificarsi del sinistro.

Per la Sezione D - Assicurazione Extension Sport, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l'evento previsto in polizza; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro 10 giorni dal verificarsi del sinistro.

Per la Sezione E - Assicurazione Annullamento Young, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l'evento previsto in polizza che determina la rinuncia o la riprogrammazione del viaggio; l'Assicurato deve comunicare all'Organizzazione Viaggi/Agenzia/Vettore la rinuncia formale al viaggio ed effettuare una denuncia per iscritto o accedendo al portale <https://sinistronline.europassistance.it> secondo le seguenti modalità:

- in caso di rinuncia al viaggio, entro e non oltre 3 giorni dal verificarsi della causa della rinuncia, e comunque entro la data di inizio viaggio se il termine di 3 giorni cade successivamente alla data di inizio del viaggio,
- entro e non oltre 3 giorni dal rientro in caso di riprogrammazione del viaggio.

Per la Sezione F - Assicurazione Events & Festivals, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l'evento previsto in Polizza che determina la richiesta di indennizzo; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro 60 giorni dal momento in cui l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:

- Sezione A - Assicurazione Assistenza - art. A4;
- Sezione B - Assicurazione Rimborso Spese Mediche - art. B4;
- Sezione C - Assicurazione Bagaglio - art. C3;
- Sezione D - Assicurazione Extension Sport - art. D3;
- Sezione E - Assicurazione Annullamento Young - art. E3;
- Sezione F - Assicurazione Events & Festivals - art. F3.

### **15. Assistenza diretta - Convenzioni**

#### **Avvertenza**

L'Assicurato può usufruire del pagamento diretto delle spese mediche sul posto nel corso del viaggio contattando Europ Assistance al verificarsi del sinistro.

Si rinvia all'art. B1 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

## Traveller Generation - Nota Informativa

### 16. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Europ Assistance Italia S.p.A. – Ufficio Reclami – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano; fax 02.58.47.71.28 – pec [reclami@pec.europassistance.it](mailto:reclami@pec.europassistance.it) - e-mail [ufficio.reclami@europassistance.it](mailto:ufficio.reclami@europassistance.it).

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esauriente descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it).

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet [http://ec.europa.eu/internal\\_market/finnet/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm)).

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

### Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).

In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo [sinistri@pec.europassistance.it](mailto:sinistri@pec.europassistance.it).

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

### Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).

In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitrato ove previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo [sinistri@pec.europassistance.it](mailto:sinistri@pec.europassistance.it).

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

### 17. Arbitrato

#### Avvertenza

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, esperito il tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla normativa vigente.

### INFORMATIVA NELL'IPOTESI DI VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO

Il presente contratto di Assicurazione proposto, è definito ai sensi del D.Lgs. 206/05 contratto a distanza ovvero "qualsiasi contratto concluso tra il professionista [Europ Assistance Italia S.p.A.] e il Consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione a servizi a distanza, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del Consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso" ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 206/05 (Codice del Consumo).

Si informa che: Consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale e che al presente contratto a distanza si applicano le disposizioni di cui alla Sezione IV-bis del D.Lgs. 206/05 (Codice del Consumo).

Europ Assistance Italia S.p.A. è una società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152) avente sede legale in Italia, Piazza Trento, 8, 20135 – Milano.

Il contratto di Assicurazione proposto è descritto nella condizioni di assicurazione: se tali condizioni corrispondono a quanto da lei atteso, il premio da corrispondere per la conclusione del contratto è quello previsto nel preventivo allegato.

Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e la documentazione prevista dalla normativa vigente su supporto cartaceo o e-mail e di poter modificare la sua scelta successivamente.

Il Contraente avrà diritto di richiedere in ogni caso e senza oneri il rinvio della documentazione suindicata su supporto cartaceo.

Europ Assistance richiederà al Contraente di sottoscrivere e ritrasmettere, con finalità esclusivamente documentale, una copia del contratto.

Teniamo a ricordare che il Consumatore può far valere il diritto di recesso nel termine di 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, fermo restando il diritto di Europ Assistance Italia S.p.A. di trattenere il rateo di premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

Ai sensi dell'art. 67-duodecies comma 5b, il recesso non si applica alle polizze di Assicurazione di durata inferiore ad un mese.

Il diritto di recesso può essere fatto valere inviando una raccomandata A/R a

Europ Assistance Italia S.p.A. – Servizio Clienti  
Piazza Trento, 8 – 20135 Milano.

Si potranno altresì inoltrare eventuali reclami agli indirizzi riportati nella Nota Informativa.

**Europ Assistance Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.**

Il Rappresentante Legale  
Bruno Scaroni



## Traveller Generation - Condizioni di Assicurazione

### ■ INDICE

	pag.
<b>DEFINIZIONI</b> .....	2
<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE</b> .....	2
<b>SEZIONE A - ASSICURAZIONE ASSISTENZA</b> .....	4
<b>SEZIONE B - ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE</b> .....	7
<b>SEZIONE C - ASSICURAZIONE BAGAGLIO</b> .....	8
<b>SEZIONE D - ASSICURAZIONE EXTENSION SPORT</b> .....	9
<b>SEZIONE E - ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO YOUNG</b> .....	10
<b>SEZIONE F - ASSICURAZIONE EVENTS &amp; FESTIVALS</b> .....	12
<b>COME RICHIEDERE ASSISTENZA</b> .....	13

## Traveller Generation - Condizioni di Assicurazione

### DEFINIZIONI

**Assicurato:** la persona fisica di età compresa tra i 18 e i 34 anni, residente in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza.

**Attrezzatura Sportiva:** tutto quanto necessario alla pratica dell'attività sportiva.

**Avaria:** qualsiasi danno sofferto dal bagaglio durante la navigazione della nave o durante il volo dell'aeromobile.

**Bagaglio:** i capi di abbigliamento, gli articoli sportivi e gli articoli per l'igiene personale, il materiale fotocineottico e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere e che l'Assicurato porta con sé in viaggio.

**Compagno di viaggio:** la persona assicurata con la medesima polizza e iscritta al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso.

**Contraente:** la persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano, o la persona giuridica con sede legale in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano, che sottoscrive la Polizza di Assicurazione in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano, per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.

**Estensione territoriale:** comprende tutti i Paesi del Mondo ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni e le garanzie vengono fornite, fatta salva l'eventuale diversa operatività indicata nelle singole Sezioni ad esclusione delle seguenti aree geografiche: **Afghanistan, Antartico, Cocos, Georgia del Sud, Groenlandia, Heard e Mc Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant'Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.**

**Europ Assistance:** l'Impresa di assicurazioni, cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento n.8 - 20135 Milano - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

**Evento catastrofale:** il sinistro che coinvolge più persone/enti contemporaneamente e assicurati per i medesimi rischi. Si considerano un unico evento il sinistro derivante da atti di terrorismo accaduti nell'arco delle 168 ore.

**Familiare:** si intende il coniuge, il convivente more uxorio, conviventi di fatto ai sensi di legge, partner dell'unione civile figli, genitori, fratelli/sorelle, genero/nuora, nonni, nipoti, suoceri, e quanti altri sono invece conviventi dell'assicurato purché risultanti da regolare certificato anagrafico.

**Garanzia:** l'assicurazione per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo e per la quale, sia stato pagato il relativo premio.

**Indennizzo/Risarcimento:** la somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro.

**Infortunio:** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

**Ingressatura:** il mezzo di contenzione confezionato con gesso da modellare o con altri tutori immobilizzanti equivalenti.

**Istituto di Cura:** l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. **Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.**

**Malattia:** ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

**Malattia cronica:** la malattia che sia preesistente alla sottoscrizione della Polizza e che abbia comportato, negli ultimi 12 mesi, indagini diagnostiche, ricoveri ospedalieri o trattamenti/terapie.

**Malattia improvvisa:** malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione seppure improvvisa di una patologia nota all'Assicurato e/o insorta precedentemente all'inizio del viaggio.

**Malattia preesistente:** malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della Polizza.

**Massimale/Somma Assicurata:** l'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di Sinistro.

**Modulo di Polizza:** il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente e l'Assicurato e che contiene i dati relativi alla Polizza formandone parte integrante.

**Pernottamento:** la permanenza in un albergo che comporti soggiorno e prima colazione.

**Polizza:** il documento contrattuale che disciplina i rapporti fra Europ Assistance e il Contraente/Assicurato.

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'Assicurazione.

**Prestazione:** l'assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato nell'accadimento di un sinistro rientrante nella garanzia assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.

**Residenza:** il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

**Retta di degenza:** trattamento alberghiero e assistenza medico - infermieristica che vengono forniti di base dalla struttura.

**Ricovero:** la permanenza in un Istituto di Cura che contempli almeno un pernottamento.

**Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro.

**Scoperto:** la parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.

**Sinistro:** il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è riconosciuta la prestazione/garanzia assicurativa.

**Spese mediche /farmaceutiche/ospedaliere:** sono da intendersi le spese di intervento chirurgico (onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista, diritti di sala operatoria e materiale di intervento) e le spese sanitarie (rette di degenza, consulenze medico specialistiche, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici).

**Struttura Organizzativa:** la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza.

**Terrorismo:** è considerato come terrorismo, ogni atto di violenza o minaccia di violenza rivolto ad una collettività indeterminata di persone e perpetrato per motivi politici, religiosi, etnici, ideologici e simili. L'atto di violenza o la minaccia di violenza è tale da diffondere panico, terrore, insicurezza nella popolazione o in parte di essa e ad esercitare influenze su un governo o istituzioni statali per costringere chi ha il potere a prendere decisioni fare o tollerare soluzioni che non avrebbero accettato in condizioni normali. Non sono considerati come terrorismo i disordini interni. Come tali valgono violenze contro persone o cose commesse in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti come pure danni dovuti a saccheggio in rapporto diretto con disordini interni.

**Viaggio:** lo spostamento dell'Assicurato a scopo turistico o di studio. **È escluso qualsiasi viaggio intrapreso per la partecipazione a gare/competizioni che comportino attività estreme.**

In caso di viaggio in aereo, treno, pullman o nave, s'intende il tragitto dalla stazione di partenza (aeroporto, porto o stazione autoferrottranviaria) del viaggio a quella di arrivo in Italia. In caso di viaggio in auto o altro mezzo diverso dalla nave, dall'aereo o dal pullman, s'intende qualsiasi località ad oltre 50 km dal luogo di residenza in Italia dell'Assicurato.

Per la sola garanzia "Annullamento Viaggio" per viaggio si intende l'insieme dei servizi turistici, soggiorni in strutture ricettive, titoli di viaggio commercializzati da compagnie Aree o di Navigazione ed eventuali ulteriori servizi turistici, assicurabili a termini di polizza, il cui acquisto sia comprovato da apposito documento di avvenuto pagamento.

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### Art. 1. - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

**Le dichiarazioni inesatte, le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.**

#### Art. 2. - ALTRE ASSICURAZIONI

**In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto ad europ assistance l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni da lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con compagnie diverse da Europ Assistance, ai sensi dell'art. 1910 C.C.**

## Traveller Generation - Condizioni di Assicurazione

### Art. 3. - DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di Polizza e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sullo stesso; l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio. **Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento medesimo. Il contratto è risolto di diritto ex Art. 1901 comma 3 C.C., se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione. Fermo il diritto di Europ Assistance di esigere il pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e delle spese sostenute.**

Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di polizza di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Nel solo caso in cui il viaggio si prolunghi a causa di eventi di forza maggiore riscontrabili e documentabili da parte del vettore, che impediscano il rientro dell'Assicurato alla data prevista, la scadenza dell'Assicurazione si intenderà posticipata fino al momento del rientro dell'Assicurato per un periodo massimo di 48 ore dalla scadenza originaria.

### Art. 4. - RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE

**In mancanza di disdetta data da una delle Parti all'altra tramite lettera raccomandata A.R. inviata almeno trenta giorni prima della scadenza, la Polizza si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente di anno in anno.**

### Art. 5. - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. **Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell' art. 1898 C.C.**

### Art. 6. - DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### Art. 7. - ONERI FISCALI

**Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.**

### Art. 8. - LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE

La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni della legge italiana.

### Art. 9. - FORMA DEL CONTRATTO

**La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.**

### Art. 10. - VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità, gli anticipi ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno di emissione della fattura.

### Art. 11. - ANTICIPATA RISOLUZIONE

**Nel caso di scioglimento e/o risoluzione anticipata del contratto per cessazione del rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione anticipata o annullamento previsti agli Artt. "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e "Aggravamento del rischio", spetta ad Europ Assistance, l'intero ammontare del premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894, 1896, 1898 del Codice Civile..**

### Art. 12. - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

**Dopo ogni Sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, il Contraente o Europ Assistance possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di trenta giorni. In caso di recesso Europ Assistance entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di Rischio non corso.** La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto del Contraente o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.

**Europ Assistance si impegna comunque ad erogare le prestazioni/garanzie, per i sinistri già denunciati ed eventualmente in corso, fino alla conclusione dei sinistri stessi, e per i sinistri verificatisi prima del recesso ma denunciati dopo lo stesso, entro il termine prefissato all'art./artt. "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" delle presenti Condizioni di Assicurazione.**

### Art. 13. - CLAUSOLA BROKER (valida solo per le polizze intermedie da Broker)

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al Broker, il cui nominativo è riportato nel Modulo di Polizza. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker il quale tratterà con Europ Assistance. Le comunicazioni relative a quanto oggetto della presente polizza, ad eccezione delle richieste di assistenza e/o di rimborso, devono essere effettuate dalle Parti a mezzo lettera raccomandata, fax per il tramite del Broker. Ogni comunicazione così effettuata si intenderà come fatta direttamente alla Parte destinataria.

### Art. 14. - LIMITI DI SOTTOSCRIZIONE

**È fatto divieto al Contraente/Assicurato, che stia prolungando il proprio viaggio, di sottoscrivere con Europ Assistance un'ulteriore Polizza a copertura dello stesso.**

**Inoltre, indipendentemente dalla durata del viaggio, non è consentito all'Assicurato:**

**- stipulare la presente polizza a viaggio iniziato;**

**- sottoscrivere più volte la medesima polizza a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i capitali assicurati delle specifiche garanzie oltre il limite assuntivo previsto.**

### Art. 15. - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ (Articolo valido per la Sezione A)

**Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.**

### Art. 16. - PERSONE NON ASSICURABILI (Articolo valido per le Sezioni A e B)

**Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, o un soggetto HIV positivo, non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C.**



## Traveller Generation - Condizioni di Assicurazione

### Art. 17. - SEGRETO PROFESSIONALE (Articolo valido per le Sezioni A, B, D, E, F)

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dell'esame del sinistro.

### Art. 18. - LIMITE CATASTROFALE (Articolo valido per le Sezioni A e B)

*Nel caso di un evento riconducibile ad un atto di terrorismo, che colpisca più persone assicurate con la presente polizza o con altre polizze stipulate con Europ Assistance l'importo complessivo - limite catastrofale - a carico di Europ Assistance, per le garanzie "Assicurazione Assistenza", "Assicurazione Spese Mediche" oggetto della presente polizza, non potrà superare il limite massimo di Euro 10.000.000,00 per evento.*

*Nell'eventualità che i costi legati alle garanzie "Assicurazione Spese Mediche" o le prestazioni di assistenza erogate, eccedano gli importi sopra indicati, le indennità spettanti a ciascun Assicurato coinvolto in caso di sinistro, saranno adeguate con riduzione e imputazione proporzionale ai massimali di Spese Mediche assicurati o al costo della singola prestazione, in modo che la somma di tutti gli indennizzi/costi di presa a carico, non superino il limite catastrofale indicato.*

### Art.19. - SOGGIORNO CONTINUATO ALL'ESTERO (Articolo valido solo per polizze di durata annuale)

*Qualora, nel corso di validità della presente Polizza, l'Assicurato soggiorni all'estero per un periodo di oltre 30 (trenta) giorni consecutivi, tutte le prestazioni e garanzie conseguenti a sinistri verificatisi successivamente ai suddetti trenta giorni non sono dovute.*

## SEZIONE A – ASSICURAZIONE ASSISTENZA

### CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

#### Art. A1. - OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni di seguito elencate sono fornite a seguito di infortunio o malattia dell'Assicurato **fino a tre volte per ciascun tipo entro il periodo di durata della Polizza.**

*Europ Assistance garantisce l'intervento e la conseguente erogazione delle prestazioni in caso di atti di terrorismo che colpiscano direttamente l'Assicurato, purché l'Assicurato non si trovi in un'area in cui eventi politici e militari o l'interferenza da parte delle Autorità, impediscano ad Europ Assistance di fornire pienamente le prestazioni previste. Nel caso in cui sussista il rischio di esporre i propri operatori a situazioni che possano comportare gravi danni fisici o la violazione di leggi e/o regolamenti, Europ Assistance non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi inadempimento nell'erogazione delle prestazioni.*

### PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA IN EMERGENZA

#### 1. CONSULENZA MEDICA

Se l'Assicurato si è ammalato o infortunato e ha bisogno di valutare il proprio stato di salute, può contattare i medici della Struttura Organizzativa che gli forniranno una consulenza telefonica.

***Si precisa che tale consulto, non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.***

#### 2. INVIO DI UN MEDICO O DI UNA AUTOAMBULANZA IN ITALIA

Se, dopo una *Consulenza Medica*, l'Assicurato ha bisogno di una visita medica, Europ Assistance provvede con spese a suo carico, ad inviare al suo domicilio uno dei medici con lei convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizza il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino.

*La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da lunedì a venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.*

#### 3. SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA ALL'ESTERO

Se, dopo una *Consulenza Medica*, l'Assicurato, ha bisogno di una visita specialistica, la Struttura Organizzativa gli indica il nominativo dello specialista più vicino, compatibilmente con le disponibilità locali.

#### 4. RIENTRO SANITARIO/TRASFERIMENTO VERSO CENTRO OSPEDALIERO ATTREZZATO

Se l'Assicurato si è ammalato o infortunato e, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, ha bisogno:

- di essere trasportato in un Istituto di Cura attrezzato in Italia o di rientrare alla residenza;
  - di essere trasportato al più vicino Istituto di Cura attrezzato, nel caso in cui la patologia di cui soffre sia ritenuta non curabile nell'ospedale in cui è ricoverato;
- la Struttura Organizzativa provvede ad organizzare con spese a proprio carico il trasporto che comprende l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai propri medici.

Il trasporto può avvenire con uno dei seguenti mezzi:

- aereo sanitario (**disponibile solo per i rientri dai paesi Europei e del Bacino del Mediterraneo**);
- aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato
- treno in prima classe e, se necessario, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

In caso di decesso dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa organizza, con spese a proprio carico, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

#### Esclusioni

***Sono escluse dalla prestazione:***

- ***le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;***
- ***le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;***
- ***tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato fosse ricoverato;***
- ***tutte le spese sostenute dall'Assicurato, nel caso in cui non abbia denunciato ad Europ Assistance, direttamente o tramite terzi, l'avvenuto ricovero o prestazione di Pronto Soccorso;***
- ***le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti, per cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio);***
- ***le spese relative alla cerimonia funebre, quelle per la ricerca di persone e/o l'eventuale recupero della salma e tutte le spese che non attengono al trasporto della stessa.***

#### 5. RIENTRO CON UN COMPAGNO DI VIAGGIO ASSICURATO

Se, successivamente alla prestazione "Rientro Sanitario", a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa l'Assicurato può rientrare alla propria residenza o al luogo di ricovero in Italia, senza bisogno di assistenza sanitaria ed un compagno di viaggio assicurato lo vuole accompagnare, la Struttura Organizzativa provvede a farlo rientrare con lo stesso mezzo utilizzato per l'Assicurato e tiene **a proprio carico i costi relativi ad un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica.**

## Traveller Generation - Condizioni di Assicurazione

### 6. PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO

Se le condizioni di salute dell'Assicurato, certificate da prescrizione medica, non gli permettono di ritornare alla sua residenza nella data prestabilita, la Struttura Organizzativa provvede all'eventuale prenotazione di un albergo (categoria massima pari a 4 stelle), e tiene a proprio carico i costi per il Pernottamento fino al giorno in cui, a giudizio insindacabile dei medici della Struttura Organizzativa, può essere effettuato il rientro dell'Assicurato alla propria residenza, come stabilito alla prestazione "Rientro Sanitario".

### 7. VIAGGIO DI UN FAMILIARE

Se l'Assicurato viene ricoverato in un Istituto di cura per più di 7 giorni, Europ Assistance fornisce, con spese a suo carico, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un suo familiare residente in Italia, di raggiungerlo. La Struttura Organizzativa provvede all'eventuale prenotazione, nel luogo del ricovero, di un albergo (categoria massima pari a 4 stelle), e tiene a proprio carico i costi per il pernottamento del Familiare.

### 8. PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO VERSO LA TAPPA SUCCESSIVA

Se, l'Assicurato si è ammalato o infortunato, ha contattato la Struttura Organizzativa, e vuole proseguire il viaggio verso la tappa successiva, la Struttura Organizzativa tiene a proprio carico i costi per l'acquisto di un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica per l'Assicurato, per un Familiare o per un compagno di viaggio purché assicurati insieme e contemporaneamente.

### 9. RIENTRO ANTICIPATO

Se l'Assicurato in viaggio deve rientrare alla propria residenza prima del previsto, per:

- morte, come da data risultante sul certificato di morte rilasciato dall'anagrafe di un suo Familiare,
- ricovero ospedaliero certificato da adeguata documentazione, con imminente pericolo di vita di un suo Familiare,
- danni alla propria abitazione,

la Struttura Organizzativa provvede a fornirgli, con spese a proprio carico, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, per permettergli di raggiungere il luogo dove avverrà la sepoltura o il luogo del ricovero.

Se l'Assicurato viaggia con un minore, purché assicurato, la Struttura Organizzativa provvede a far rientrare entrambi.

Se l'Assicurato si trova nell'impossibilità di utilizzare il proprio Veicolo per rientrare anticipatamente, la Struttura Organizzativa mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recarsi a recuperare successivamente il Veicolo stesso.

#### Obblighi dell'Assicurato

*L'Assicurato dovrà fornire entro 15 giorni dal sinistro la documentazione comprovante la causa del rientro in originale.*

### 10. RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE

Se l'Assicurato si è ammalato o infortunato e non può rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto **per il quale ha già provveduto ad acquistare apposito titolo di viaggio**, Europ Assistance provvede a fornirgli, con spese a proprio carico, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica. **Europ Assistance ha la facoltà di richiedere gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati per il rientro.**

### 11. RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI

Se, successivamente alla prestazione "Rientro Sanitario" e "Rientro dell'Assicurato Convalescente", le persone assicurate che viaggiano con l'Assicurato non sono obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto e/o utilizzato, Europ Assistance provvede a fornirgli, con spese a proprio carico, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica. **Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati per il rientro.**

### PRESTAZIONI DI ASSISTENZA EXPERT TRIP

#### 12. RIORGANIZZAZIONE VIAGGIO

Se l'Assicurato non può più utilizzare le proprie prenotazioni in seguito a perdita o cancellazione del mezzo di trasporto in partenza dall'Italia, può contattare la Struttura Organizzativa che provvede a verificare le disponibilità relative alla biglietteria per qualsiasi volo di linea o treno internazionale con partenza dall'Italia, in base alle esigenze dell'Assicurato, fornendo una risposta entro la giornata della perdita/cancellazione.

#### 13. SPESE D'ALBERGO PER RITARDO AEREO

Se l'Assicurato perde la coincidenza a seguito di un ritardo del volo in partenza minimo di 4 ore a causa di un guasto tecnico, condizioni climatiche avverse, intervento delle autorità o per qualsiasi causa di forza maggiore e si rende necessario il pernottamento di una notte prima di proseguire il viaggio, la Struttura Organizzativa provvede alla prenotazione di un albergo (categoria massima pari a 4 stelle), e tiene a proprio carico i costi del Pernottamento.

#### 14. RICHIESTA DOCUMENTI IN CASO DI FURTO

Se l'Assicurato in viaggio smarrisce o viene derubato dei propri documenti personali può contattare la Struttura Organizzativa per ricevere indicazioni sull'ubicazione dell'Ambasciata e l'ubicazione dell'ufficio consolare a cui rivolgersi per il rifacimento dei documenti.

#### 15. ANTICIPO CONTANTI

Se l'Assicurato deve sostenere delle spese impreviste e non può provvedervi direttamente ed immediatamente per il furto o lo smarrimento dei propri documenti, e/o delle carte di pagamento, la Struttura Organizzativa provvede a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, le fatture **fino ad un importo massimo complessivo di Euro 250,00.**

Per importi superiori **la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie, nei limiti e nelle possibilità operative stabilite dalla Struttura Organizzativa.**

#### Esclusioni

**Sono esclusi dalla prestazione:**

- i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;
- i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione.

#### Obblighi dell'Assicurato

*L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.*

### PRESTAZIONI DI CONSULENZA LINGUISTICA

#### 16. INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO

Se l'Assicurato all'estero, non conoscendo la lingua locale, ha difficoltà a comunicare e si trova in una delle seguenti situazioni:

- ricovero in Istituto di Cura;
- arresto o problemi legali,

la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un interprete sul posto che sarà a disposizione dell'Assicurato durante i colloqui giornalieri con i medici dell'Istituto dove si trova ricoverato o durante i colloqui con le Autorità locali.

## Traveller Generation - Condizioni di Assicurazione

### PRESTAZIONI DI ASSISTENZA LEGALE

#### 17. SEGNALAZIONE LEGALE ALL'ESTERO

Se l'Assicurato, per arresto o minaccia di arresto, ha bisogno di un'assistenza legale, la Struttura Organizzativa gli mette a disposizione un legale, anticipando su richiesta e per conto dell'Assicurato il pagamento della parcella nel rispetto delle regolamentazioni locali e **nei limiti e nelle possibilità operative stabilite dalla Struttura Organizzativa**.

##### Esclusioni

**Sono esclusi dalla prestazione:**

- il trasferimento di valuta all'estero che comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato;
- il caso in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione.

La prestazione sarà operante solo nei paesi nei quali esistono filiali o corrispondenti Europ Assistance.

##### Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

#### 18. ANTICIPO CAUZIONE PENALE

Se l'Assicurato per arrestato o minaccia di arresto deve versare alle Autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non può provvedervi direttamente ed immediatamente, la Struttura Organizzativa provvede a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, la cauzione penale **fino ad un importo massimo complessivo di Euro 2.500,00**.

Per importi superiori **la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie nei limiti e nelle possibilità operative stabilite dalla Struttura Organizzativa**.

##### Esclusioni

**Sono esclusi dalla prestazione:**

- il trasferimento di valuta all'estero che comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;
- il caso in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione.

##### Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

#### Art. A2 - ESCLUSIONI

**Sono esclusi i sinistri provocati e dipendenti da:**

- gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;**
- alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di vandalismo;**
- dolo dell'Assicurato o colpa grave;**
- malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;**
- malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;**
- malattie croniche;**
- malattie/infortuni in atto al momento della partenza per il viaggio;**
- espianto e/o trapianto di organi con l'esclusione, in ogni caso, di qualunque viaggio intrapreso allo scopo di sottoporsi a visite e/o trattamenti medico-chirurgici;**
- malattie e infortuni conseguenti o derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché conseguenti o derivanti dall'uso non terapeutico di stupefacenti e di allucinogeni;**
- tentato suicidio o suicidio;**
- sport professionali, comunque non dilettantistici (comprese gare, prove ed allenamenti);**
- guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, paracadutismo, escursioni in mongolfiera, parapendii ed assimilabili, sport aerei in genere, guidoslitte, bob, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), Kitesurfing, immersioni con autorespiratore, sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia. Per bob, Kitesurfing e immersioni con autorespiratore l'esclusione di cui sopra non sarà operante nel caso in cui detta attività sportiva sia svolta unicamente a carattere ricreativo ed occasionale;**
- partecipazione a gare/competizioni che comportino attività estreme e atti di temerarietà, comprese le gare podistiche;**
- tutte le attività che comportino uso di mine, armi e/o sostanze pericolose, accesso a miniere, scavi e/o cave e attività estrattive di terra e di mare;**
- tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni;**
- epidemie o pandemie in base a quanto dichiarato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.**

**Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito <https://www.europassistance.it/paesi-in-stato-di-belligeranza> che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0. Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.**

**Le prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.**

**Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l'assistenza), ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.**

#### Art. A3 - ESTENSIONE SPORT PERICOLOSI

Nel caso in cui l'Assicurato abbia acquistato l'estensione agli sport pericolosi denominata "EXTENSION SPORT" purché riportata sul Modulo di Polizza, per le prestazioni di assistenza elencate all'art. "Oggetto e operatività dell'assicurazione" si intendono operative in caso di sinistro occorso nella pratica dei seguenti sport: Trekking, Escursionismo, Escursionismo con uso di Ciapole, Alpinismo, Arrampicata, Nordic Walking, Sci, Snowboard, Sci Alpinismo, Freeride Ski, Mountain bike, Running, Vela, Canoa/Kayak, Rafting, Passeggiate naturalistiche anche con animali, Orienteering; si intende abrogato il punto m. del precedente art. "Esclusioni" rimane comunque **esclusa la pratica di alpinismo al di sopra dei 4.500 metri, skeleton, speleologia, discesa con bob, arrampicata sportiva su qualsiasi terreno se eseguita senza l'ausilio di attrezzi e strumenti per la sicurezza, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico ed estremo.**

#### Art. A4 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

**L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita del diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell'art. 1915 C.C.**

## Traveller Generation - Condizioni di Assicurazione

### SEZIONE B - ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE

#### CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

#### Art. B1 - OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia può essere richiesta più volte entro il periodo di durata della polizza, sempreché l'importo complessivo degli indennizzi corrisposti, non superi i massimali previsti.

**La garanzia è prestata anche in caso di atti di terrorismo.**

**Il pagamento diretto di tali spese sarà effettuato qualora ci siano le condizioni tecnico-pratiche per procedere, altrimenti Europ Assistance le rimborserà alle stesse condizioni, senza applicazione di alcuna franchigia.**

#### 1. SPESE MEDICHE

Se l'Assicurato si è improvvisamente ammalato o infortunato nel corso del viaggio, e deve sostenere Spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e non rimandabili, ricevuti sul posto nel corso del viaggio, **deve sempre contattare la Struttura Organizzativa** che provvede:

- alla presa a carico delle spese mediche/ospedaliere/farmaceutiche senza applicazione di alcuna franchigia;

oppure

- al rimborso delle spese mediche/ospedaliere/farmaceutiche necessarie purchè autorizzate preventivamente dalla Struttura Organizzativa, Le spese farmaceutiche **saranno rimborsate solo se di importo superiori a Euro 50,00.**

**I massimali delle Spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere sono i seguenti:**

- **all'Estero Euro 1.000.000,00 per Assicurato e per sinistro;**

- **in Italia, Repubblica di San Marino e Città Stato del Vaticano Euro 1.000,00 per Assicurato e per sinistro.**

**Per importi superiori ad Euro 1.000,00, Europ Assistance rimborsa le spese mediche sostenute all'estero, solo qualora l'Assicurato le paghi tramite bonifico bancario, carta di credito o utilizzando l'anticipo disponibile mediante l'attivazione della prestazione "Anticipo contanti" previa valutazione della Struttura Organizzativa.**

Inoltre l'assicurazione è operante:

- **in caso di ricovero**, fino alla data di dimissione dell'Assicurato dall'Istituto di Cura o fino alla data in cui, a giudizio di Europ Assistance, l'Assicurato viene considerato rimpatriabile in Italia, e comunque entro i 120 giorni complessivi di degenza;

- **in assenza di ricovero** fino al rientro in Italia.

Solo in caso di infortunio, sono comprese in garanzia anche le ulteriori spese per le cure ricevute al rientro al luogo di residenza, purchè effettuate **nei 45 giorni successivi all'infortunio stesso, fino alla concorrenza di Euro 500,00 nel limite del massimale previsto in Polizza.**

Nei massimali indicati in Polizza sono comprese:

- le spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, **fino a Euro 250,00 per Assicurato;**

- le spese per riparazioni di protesi, solo a seguito di infortunio, **fino a Euro 100,00 per Assicurato;**

- le spese di trasporto in Italia e all'Estero, dal luogo dell'infortunio o da quello in cui si è manifestata la malattia improvvisa fino all'Istituto di cura, con qualsiasi mezzo di soccorso sanitario ritenuto utile allo scopo, **fino a Euro 2.000,00 per Assicurato solo nel caso in cui venga successivamente attivata la garanzia Spese Mediche;**

- le spese di ricerca e salvataggio, **fino alla concorrenza di Euro 500,00 per sinistro in Italia e di Euro 25.000,00 all'Estero.**

#### Art. B2 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i sinistri provocati e dipendenti da:

**a. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;**

**b. alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**

**c. guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di vandalismo;**

**d. dolo dell'Assicurato o colpa grave;**

**e. malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;**

**f. malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;**

**g. malattie croniche;**

**h. malattie preesistenti;**

**i. malattie/infortuni in atto al momento della partenza per il viaggio;**

**j. espanto e/o trapianto di organi, escludendosi in ogni caso qualunque viaggio intrapreso allo scopo di sottoporsi a visite e/o trattamenti medico-chirurgici o a scopo sanitario;**

**k. malattie e infortuni conseguenti o derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;**

**l. tentato suicidio o suicidio;**

**m. sport professionali, comunque non dilettantistici (comprese gare, prove ed allenamenti);**

**n. guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, paracadutismo, escursioni in mongolfiera, parapendii ed assimilabili, sport aerei in genere, guidoslitta, bob, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), Kitesurfing, immersioni con autorespiratore, sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia. Per bob, Kitesurfing e immersioni con autorespiratore/esclusione di cui sopra non sarà operante nel caso in cui detta attività sportiva sia svolta unicamente a carattere ricreativo ed occasionale;**

**o. partecipazione a gare/competizioni che comportino attività estreme e atti di temerarietà comprese le gare podistiche;**

**p. tutte le attività che comportino uso di mine, armi e/o sostanze pericolose, accesso a miniere, scavi e/o cave e attività estrattive di terra e di mare;**

**Sono inoltre escluse dalla garanzia:**

**q. tutte le spese sostenute dall'Assicurato qualora non abbia contattato la Struttura Organizzativa di Europ Assistance, direttamente o tramite terzi, e non abbia ricevuto dalla stessa autorizzazione a procedere, salvo il caso di comprovata impossibilità;**

**r. le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure infermieristiche integrative a quanto fornito quale supporto di base dalla struttura ove l'Assicurato sia ricoverato a seguito di sinistro indennizzabile a termine di polizza, fisioterapia, termali e dimagranti, per cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio);**

**s. le spese per acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto, le spese per apparecchi ortopedici e/o protesici;**

**t. le spese per le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;**

**u. le spese di trasporto e/o trasferimento verso il luogo di alloggio dell'Assicurato;**

**v. i rimborsi per le spese mediche/ospedaliere/farmaceutiche superiori ad Euro 1.000,00 qualora il pagamento delle stesse sia stato effettuato in contanti;**

**w. epidemie o pandemie in base a quanto dichiarato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.**

#### Art. B3 - ESTENSIONE SPORT PERICOLOSI

Nel caso in cui l'Assicurato abbia acquistato l'estensione agli sport pericolosi denominata "EXTENSION SPORT" purchè riportata sul Modulo di Polizza, per le prestazioni di assistenza elencate all'art. "Oggetto e operatività dell'assicurazione" si intendono operative in caso di sinistro occorso nella pratica dei seguenti sport: Trekking, Escursionismo, Escursionismo con uso di Ciaspole, Alpinismo, Arrampicata, Nordic Walking, Sci, Snowboard, Sci Alpinismo, Freeride Ski, Mountain bike, Running, Vela, Canoa/Kayak, Rafting, Passeggiate naturalistiche anche con animali, Orienteering; si intende abrogato il punto m. del precedente art. "Esclusioni" rimane **comunque esclusa la pratica di alpinismo al di sopra dei 4.500 metri, skeleton, speleologia, discesa con bob, arrampicata sportiva su qualsiasi terreno se eseguita senza l'ausilio di attrezzi e strumenti per la sicurezza, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico ed estremo.**

## Traveller Generation - Condizioni di Assicurazione

### Art. B4 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico immediato con la Struttura Organizzativa e solo dopo aver preso precisi accordi con la Struttura stessa, l'Assicurato deve effettuare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia accedendo al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> o direttamente al sito [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it) alla sezione sinistri e seguendo le istruzioni.

In caso di utilizzo della denuncia on line il denunciante riceverà entro 24 ore i riferimenti della pratica e potrà, ogni volta che integrerà la documentazione, consultare lo stato del sinistro che sarà aggiornato entro 10 giorni dall'invio della documentazione.

Per chi denuncia il sinistro on line è, inoltre, disponibile una linea verde (800.90.48.91) dalle 08.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato.

In alternativa, fermo l'obbligo di contattare la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro, il sinistro potrà essere denunciato scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano indicando sulla busta Ufficio Liquidazione Sinistri - Spese Mediche e inviando via posta:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
  - numero di Polizza;
  - certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del sinistro riportante la patologia sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell'infortunio subito;
  - in caso di ricovero, copia conforme all'originale della cartella clinica;
  - originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati fiscali (P.IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse;
  - prescrizione medica per l'eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali dei medicinali acquistati;
  - Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere;
  - per importi superiori ad Euro 1.000,00 documentazione comprovante l'avvenuto pagamento effettuato con bonifico bancario o carta di credito.
- L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

### SEZIONE C - ASSICURAZIONE BAGAGLIO

La garanzia della presente Sezione è valida solo se è espressamente richiamata sul Modulo di Polizza e se ne è stato pagato il relativo premio.

#### CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

### Art. C1 - OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

#### 1. BAGAGLIO

Europ Assistance indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti al proprio bagaglio derivanti da:

- furto,
- incendio,
- rapina,
- scippo,
- mancata riconsegna e/o danneggiamento da parte del vettore del proprio bagaglio e/o dei propri effetti personali, compresi gli abiti indossati.

RIMBORSO PER	MASSIMALE	SCOPERTO
Unico collo.	<b>Fino alla concorrenza del massimale di Euro 1.500,00</b> per sinistro e per il periodo di validità della Polizza.	<p>La somma prevista è inoltre ridotta del 50% per i danni derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- furto con scasso del bagaglio contenuto all'interno del bagagliaio del veicolo regolarmente chiuso a chiave;</li> <li>- furto dell'intero veicolo;</li> <li>- furto di oggetti contenuti nella tenda sempreché sia posta in un campeggio regolarmente attrezzato e autorizzato.</li> </ul>
<b>Singolo oggetto</b> - comprese borse, valigie e zaini. I corredi fotocineottici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, lampeggiatore, obiettivi, batterie, borse, ecc.) sono considerati un unico oggetto.	<b>Fino alla concorrenza massima di Euro 175,00.</b>	
telefoni cellulari, lettori MP3, personal computer e tablets	<b>Fino alla concorrenza massima di Euro 300,00 per oggetto.</b>	
apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile, radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica, strumenti musicali, armi da difesa personale e/o da caccia, attrezzatura subacquea, occhiali da vista o da sole	<b>Fino alla concorrenza massima di Euro 750,00</b> per sinistro e per il periodo di validità della Polizza.	
cosmetici, medicinali, articoli sanitari; gioielli, pietre preziose, perle, orologi, oggetti d'oro/argento/platino, pellicce e altri oggetti preziosi, solo se indossati o consegnati in deposito in albergo	<b>Fino alla concorrenza massima di Euro 450,00</b> per sinistro e per il periodo di validità della Polizza.	

RIMBORSO PER	MASSIMALE
rifacimento documenti (C.I. passaporto e patente)	<b>Euro 50,00</b>
acquisto di articoli di toilette e/o dell'abbigliamento necessario in caso di consegna del bagaglio con un ritardo superiore alle 12 ore relativamente a voli debitamente confermati, avvenuta nell'aeroporto di destinazione del viaggio di andata.	<b>Euro 100,00</b>

#### 2. BAGAGLIO SPORT

La presente garanzia è valida solo se nel Modulo di Polizza compare la garanzia "BAGAGLIO SPORT" e se è stato pagato il relativo premio.

La garanzia prevede tutte le condizioni di cui al precedente punto 1. BAGAGLIO con estensione ai danni all'attrezzatura sportiva non professionale imbarcata ad hoc con il sottolimito di Euro 500,00 rispetto al massimale previsto per la garanzia "BAGAGLIO".

#### Art. C2 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla garanzia:

- a. denaro, assegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, souvenir, monete, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, documenti diversi da Carta d'identità, Passaporto e Patente di guida;

## Traveller Generation - Condizioni di Assicurazione

- b. casco, attrezzature professionali;
  - c. ipasseggini e le carrozzine;
  - d. l'attrezzatura sportiva imbarcata ad hoc (esclusione non valida nel caso in cui nel Modulo di Polizza compaia la garanzia "BAGAGLIO SPORT");
  - e. il caso di furto del bagaglio caricato su motociclo di qualsiasi cilindrata durante il viaggio;
  - f. i danni derivanti da dolo o colpa grave dell'Assicurato e quelli provocati ad attrezzature sportive durante il loro utilizzo;
  - g. i beni diversi da capi di abbigliamento, quali ad esempio orologi e occhiali da vista e da sole, telefoni cellulari, lettori MP3, personal computer, tablets, che siano stati consegnati, anche insieme agli abiti, ad impresa di trasporto, incluso il vettore aereo;
  - h. il caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo non chiuso regolarmente a chiave;
  - i. il caso di furto senza scasso del bagaglio del veicolo;
  - j. il caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo e comunque visibile dall'esterno;
  - k. il caso di furto di bagaglio a bordo del veicolo che non sia stato ricoverato in una autorimessa pubblica custodita tra le ore 20.00 e le ore 7.00;
  - l. gli accessori fissi e di servizio del veicolo stesso (compresa autoradio o riproduttore estraibili);
  - m. in caso di ritardata consegna del bagaglio, tutte le spese sostenute dall'Assicurato dopo il ricevimento del bagaglio.
- Tutti i sinistri provocati o dipendenti da:
- n. guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  - o. scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
  - p. dolo dell'Assicurato.

### Art. C3 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve effettuare, **entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro**, una denuncia accedendo al portale <https://sinistronline.europassistance.it> o direttamente al sito [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it) alla sezione sinistri e seguendo le istruzioni. In caso di utilizzo della denuncia on line il denunciante riceverà entro 24 ore i riferimenti della pratica e potrà, ogni volta che integrerà la documentazione, consultare lo stato del sinistro che sarà aggiornato entro 10 giorni dall'invio della documentazione.

Per chi denuncia il sinistro on line è, inoltre, disponibile una linea verde (800.90.48.91) dalle 08.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato.

In alternativa il sinistro può essere denunciato scrivendo ad **Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, evidenziando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri - Pratiche Bagaglio"** e presentando anche in seguito, entro comunque sessanta giorni dal sinistro:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di Polizza;
- copia dei biglietti di viaggio o gli estremi del soggiorno;
- copia autentica della denuncia con il visto dell'Autorità di Polizia del luogo ove si è verificato il fatto;
- le circostanze dell'accaduto;
- l'elenco degli oggetti smarriti o rubati, il loro valore e la data di acquisto;
- i nominativi degli Assicurati che hanno subito il danno;
- copia della lettera di reclamo presentata all'albergatore o vettore o altro responsabile del danno;
- giustificativi delle spese di rifacimento dei documenti, se sostenute;
- originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse, comprovanti il valore dei beni danneggiati o sottratti e la loro data di acquisto;
- fattura di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni danneggiati o sottratti redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del settore;
- autorizzazione al trattamento dei dati ivi compresi dati sensibili.

Solo in caso di mancata consegna e/o danneggiamento dell'intero bagaglio, o di parte di esso, consegnato al vettore occorre allegare alla richiesta di rimborso:

- copia del Rapporto Irregolarità Bagaglio (PIR) effettuata immediatamente presso l'Ufficio aeroportuale specificatamente adibito ai reclami per i bagagli smarriti;
- copia della lettera di reclamo inviata al vettore con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso.

**L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.**

In caso di ritardata consegna del bagaglio l'Assicurato deve inviare:

- una dichiarazione della Società di gestione aeroportuale o del vettore che attesti l'avvenuta ritardata consegna del bagaglio oltre le 12 ore e l'ora dell'avvenuta consegna;
- originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali, complete dei dati fiscali (PIVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse, comprovanti il valore dei beni acquistati;
- copia della lettera di reclamo inviata al vettore con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso.

**L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.**

### Art. C4 - CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

**In caso di responsabilità di terzi (vettore, albergatore) l'indennizzo da parte di Europ Assistance avviene, fino alla concorrenza del massimale previsto all'art. C1 "Oggetto e operatività dell'Assicurazione", ad integrazione di quanto già rimborsato dal vettore o dall'albergatore responsabile dell'evento qualora tale rimborso sia inferiore al danno subito.**

**Il danno è liquidato in base al valore commerciale che i beni assicurati avevano al momento del sinistro, secondo quanto risulta dalla documentazione fornita ad Europ Assistance.**

**In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso viene effettuato in base al valore di acquisto, se comprovato dalla relativa documentazione.**

**In caso di avaria viene rimborsato il costo della riparazione su presentazione di fattura.**

**In nessun caso si terrà conto dei cosiddetti valori affettivi.**

## SEZIONE D - ASSICURAZIONE EXTENSION SPORT

**La garanzia della presente Sezione è valida solo se è espressamente richiamata sul Modulo di Polizza e se ne è stato pagato il relativo premio.**

### CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

#### Art. D1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La presente assicurazione è operante se l'Assicurato subisce un infortunio durante la pratica, non a titolo professionale, di un'attività sportiva.

#### 1. RIMBORSO DELLE LEZIONI, DELL'ATTREZZATURA, DEL SOGGIORNO E DEI PASS NON GODUTI PER INFORTUNIO

Se l'Assicurato si è infortunato e viene ricoverato in Istituto di Cura per un periodo superiore a tre giorni o se viene ingessato, Europ Assistance rimborsa la quota dei servizi non usufruiti relativi a:

- soggiorno;
- lezioni e/o accompagnamento guida;
- noleggio di attrezzatura sportiva;
- pass di accesso a parchi o aree protette e/o Skipass.

#### Massimale

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per sinistro e periodo di durata della Polizza.

## Traveller Generation - Condizioni di Assicurazione

### 2. RIMBORSO ATTREZZATURA DI PROPRIETÀ

Se in seguito ad un evento che ha reso necessario un intervento di ricerca e soccorso, l'Attrezzatura di proprietà dell'Assicurato risulta smarrita o danneggiata, Europ Assistance rimborsa le spese per l'acquisto di una attrezzatura sostitutiva, equivalente a quella smarrita o danneggiata.

#### Massimale

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per sinistro e periodo di durata della Polizza.

#### Art. D2 - ESCLUSIONI

Sono esclusi gli infortuni causati:

- a. dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- b. dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili, compresi deltaplani, ultra leggeri, parapendio;
- c. da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni;
- d. da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- e. dalla partecipazione dell'Assicurato a delitti da lui commessi o tentati;
- f. da alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche;
- g. da fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- h. da guerra e insurrezioni;
- i. da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- j. da malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme manico-depressive e relative conseguenze/complicanze;

Sono altresì esclusi gli infortuni causati

- k. dalla pratica di di sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore;
- l. dallo sport del paracadutismo;
- m. dalla pratica dello sci, senza uso del casco protettivo come previsto dalla Legge 363/2003;
- n. dalla pratica di sport quali: alpinismo al di sopra dei 4.500 metri, skeleton, speleologia, discesa con bob, arrampicata sportiva su qualsiasi terreno se eseguita senza l'ausilio di attrezzi e strumenti per la sicurezza, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico ed estremo;
- o. dalla partecipazione, a titolo professionale o sotto contratto remunerato, a competizioni ufficiali organizzate da qualsiasi federazione sportiva, incluso l'allenamento in vista di queste competizioni. A deroga della seguente esclusione si intendono coperte le gare sportive svolte a titolo ludico e/o ricreativo;
- p. dalla partecipazione a qualsiasi gara competizione, evento o prova di resistenza, anche a carattere ludico e ricreativo, che comporti privazione di sonno, vigilanza mentale, attività fisica per un periodo uguale o superiore alle 12 ore consecutive o che è effettuata in condizioni estreme;
- q. dalla pratica di sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore;
- r. dall'inosservanza cosciente di norme ufficiali;
- s. dalla pratica della caccia con qualsiasi arma;
- t. dalla partecipazione a spedizioni, prove di tempo e/o tentativi di record o viaggi organizzati allo specifico scopo (anche non esclusivo) di esplorazione scientifica o militare.
- u. da atti di temerarietà;
- v. dalla pratica di tutte le attività che comportino uso di mine, armi e/o sostanze pericolose, accesso a miniere, scavi e/o cave e attività estrattive di terra e di mare.

#### Art. D3 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico immediato con la Struttura Organizzativa, l'Assicurato deve effettuare, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia accedendo al portale <https://sinistronline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it) sezione sinistri)

oppure dandone avviso scritto ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri - Rimborsazione lezioni, dell'attrezzatura, del soggiorno e dei pass" e indicando:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di Polizza;
- le circostanze dell'accaduto;
- certificato di Pronto Soccorso, redatto sul luogo del sinistro, riportante la lesione sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell'infortunio subito;
- copia conforme all'originale della cartella clinica;
- certificato medico riportante i giorni di prognosi;
- originale di pass, skipass, delle eventuali fatture di pagamento delle lezioni, dell'attrezzatura sportiva e del soggiorno.

Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

#### Art. D4 - CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Dopo aver valutato la documentazione pervenuta, Europ Assistance rimborsa all'Assicurato il pro-rata dei servizi già pagati e non usufruiti per:

- il pass di accesso a parchi/aree protette, skipass;
  - soggiorno;
  - le lezioni e/o accompagnamento guida e il costo del noleggio dell'attrezzatura sportiva;
- entro i limiti dei massimali stabiliti in Polizza.

### SEZIONE E - ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO YOUNG

La garanzia della presente Sezione è valida solo se è espressamente richiamata sul Modulo di Polizza e se ne è stato pagato il relativo premio.

#### CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

##### Art. E1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

###### 1. RINUNCIA AL VIAGGIO

Se il Viaggio prenotato, deve essere annullato o modificato per:

- malattia e/o infortunio, imprevedibili al momento della prenotazione, che colpiscano l'Assicurato, un compagno di viaggio, e/o un familiare,
- assunzione o licenziamento dell'Assicurato,
- convocazione dell'Assicurato per effettuare uno stage, o un concorso pubblico,
- spostamento non previsto della data di un esame a cui l'Assicurato è iscritto,
- danni all'abitazione dell'Assicurato,
- concessione all'Assicurato di borse di studio, che ne impedisca la partenza,

## Traveller Generation - Condizioni di Assicurazione

- cancellazione di un evento o festival che rappresenta lo scopo del viaggio.

Europ Assistance rimborsa la penale, applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di Navigazione:

- all'Assicurato
- e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
- ai familiari conviventi;
- ad uno dei compagni di viaggio.

In caso di più assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, in assenza di altre persone dello stesso nucleo familiare convivente dell'Assicurato, quest'ultimo indicherà una sola persona come "compagno di viaggio".

**Nel caso di polizza annuale la polizza opera per la copertura di un solo Sinistro.**

### Massimale

Viene rimborsata per intero la penale addebitata all'Assicurato compresi i costi di gestione pratica, le fee di agenzia, l'adeguamento del carburante e i visti (**con esclusione, in caso di acquisto di sola biglietteria aerea, delle tasse aeroportuali rimborsabili da parte del vettore**) fino alla concorrenza del massimale indicato nel Modulo di Polizza.

### Scoperto e criteri di liquidazione:

Europ Assistance rimborsa la penale di annullamento:

1. in caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da ricovero ospedaliero (**esclusi Day Hospital e Pronto Soccorso**) o decesso, la penale sarà rimborsata senza l'applicazione di alcun scoperto.
2. in caso di rinuncia e/o modifica non determinata da ricovero o decesso, la penale è rimborsata con l'applicazione di uno **scoperto pari al 15% dell'ammontare della penale stessa, con un minimo di Euro 70,00 per polizza e con un minimo di Euro 20,00 per polizza per la sola biglietteria aerea;**
3. ad eccezione dei casi di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da ricovero ospedaliero (**esclusi Day Hospital e Pronto Soccorso**) o decesso, in presenza di viaggi il cui regolamento preveda una penale pari al 100% già a decorrere dal 30° giorno antecedente la data di partenza, la penale sarà rimborsata con l'applicazione di **uno scoperto pari al 25%. La presente limitazione non verrà applicata alla biglietteria aerea, per la quale varrà quanto previsto al suddetto punto 2.**

**Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà equivalente alle percentuali di penali esistenti alla data in cui si è verificato l'evento (art. 1914 C.C.).**

**Pertanto, nel caso in cui l'Assicurato annulli il viaggio successivamente all'evento, la eventuale maggior penale rimane a suo carico.**

**In caso di malattia o infortunio Europ assistance si riserva la possibilità di inviare un proprio medico al fine di certificare che le condizioni dell'Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio.**

## 2. SPESE DI RIPROGRAMMAZIONE VIAGGIO

**Europ Assistance rimborsa all'Assicurato il 50%, con un massimo di Euro 500,00 per persona e di Euro 1.500,00 per pratica di viaggio,** degli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, marittima o ferroviaria), in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell'Assicurato sul luogo di partenza determinato da una causa o un evento che abbia colpito l'Assicurato stesso, un suo familiare, il contitolare dell'azienda/studio associato.

Europ Assistance, rimborsa gli eventuali maggiori costi:

- all'Assicurato
- e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
- ai componenti del nucleo familiare;
- ad uno dei compagni di viaggio.

### Art. E2 - ESCLUSIONI

Europ Assistance non rimborsa in caso di:

- a. dolo dell'Assicurato;**
- b. cause non di ordine medico, prevedibili e/o note all'Assicurato al momento delle prenotazioni;**
- c. conseguenze e/o complicanze di infortuni avvenuti anteriormente la sottoscrizione della polizza e le malattie croniche;**
- d. situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, scioperi, tumulti popolari, atti di terrorismo, terremoti, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- e. fallimento del Vettore o dell'Agenzia o dell'Organizzatore di Viaggio;**
- f. epidemie aventi caratteristiche di pandemia, di gravità e virulenza tale da comportare un'elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile, quarantene;**
- g. cause o eventi non oggettivamente documentabili;**
- h. caparre e/o acconti non giustificati da documenti fiscali di penale;**
- i. mancato invio della comunicazione (di cui all'art. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO) da parte dell'Assicurato entro la data di inizio del viaggio/soggiorno, fatta eccezione per i casi di rinuncia causati da morte o ricovero ospedaliero di almeno 24 ore consecutive (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi) di un familiare.**

### Art. E3 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

#### 1. In caso di modifica e/o di forzata rinuncia al viaggio l'Assicurato deve:

- comunicare all'organizzazione viaggi o agenzia o al vettore la rinuncia formale al viaggio;
- **effettuare una denuncia entro e non oltre i 3 giorni dal verificarsi della causa della rinuncia e comunque entro la data di inizio viaggio se il termine di 3 giorni cade successivamente alla data di inizio del viaggio. La denuncia può essere inoltrata accedendo al portale <https://sinistronline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it) sezione sinistri)**

oppure scrivendo ad Europ Assistance - Ufficio Liquidazione Sinistri (Annullamento Viaggio) - Piazza Trento, 8 20135 Milano, fornendo le seguenti informazioni:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, codice fiscale;
  - numero di polizza;
  - la causa dell'annullamento o della modifica;
  - luogo di reperibilità dell'Assicurato o delle persone che hanno dato origine all'annullamento (familiare, contitolare dell'azienda/studio associato);
- Se la rinuncia e/o modifica al viaggio è dovuta a malattia e/o infortunio, la denuncia dovrà riportare:
- tipo di patologia;
  - inizio e termine della patologia.

Entro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra, l'Assicurato deve inoltre presentare ad Europ Assistance i seguenti documenti:

- documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia/modifica, in originale;
- documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia.
- in caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la data dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi;
- in caso di ricovero, copia completa della cartella clinica;
- scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo;
- ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del viaggio;
- estratto conto di conferma prenotazione;
- fattura relativa alla penale addebitata;
- programma e regolamento del viaggio;



## Traveller Generation - Condizioni di Assicurazione

- documenti di viaggio (visti, ecc.);
  - contratto di prenotazione viaggio.
- In caso di penale addebitata dal vettore aereo/compagnia di navigazione:
- conferma dell'acquisto del biglietto o documento analogo;
  - ricevuta di pagamento del biglietto;
  - dichiarazione del vettore aereo/compagnia di navigazione attestante la penale addebitata o l'eventuale rimborso riconosciuto al cliente (refund notice);
  - copia del biglietto aereo/navale annullato attestante gli importi addebitati al cliente;
- fermo restando il diritto della Compagnia di richiedere l'invio a mezzo posta di tutta la suddetta documentazione in originale.

### 2. In caso di Riprogrammazione Viaggio

L'Assicurato dovrà effettuare una denuncia entro e non oltre i 3 giorni dal rientro, accedendo al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it) sezione sinistri)

oppure scrivendo ad Europ Assistance - Ufficio Liquidazione Sinistri (Annullamento Viaggio) - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, e presentando entro 15 giorni dal rientro i seguenti documenti:

- dati anagrafici, codice fiscale e recapito;
- documentazione provante la causa della ritardata partenza in originale;
- nuovi titoli di viaggio acquistati per raggiungere il luogo previsto del viaggio;
- ricevute di pagamento del viaggio;
- estratto conto di conferma prenotazione;
- titoli di viaggio non utilizzati, in originale.

Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

## SEZIONE F - ASSICURAZIONE EVENTS & FESTIVALS

La garanzia della presente Sezione è valida solo se è espressamente richiamata sul Modulo di Polizza e se ne è stato pagato il relativo premio.

### CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

#### Art. F1 - OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

##### 1. ANNULLAMENTO EVENTI E FESTIVAL

Se l'Assicurato non può utilizzare i biglietti acquistati per la partecipazione ad eventi e festivals di qualsiasi genere, per:

- cancellazione o ritardo superiore alle 12 ore del mezzo di trasporto programmato per raggiungere l'evento,
  - furto, scippo, rapina dei titoli di viaggio o dei documenti personali che impediscono all'Assicurato di intraprendere il Viaggio per raggiungere il luogo dell'evento o l'accesso all'evento stesso,
  - malattia, infortunio o decesso dell'Assicurato, nel paese di residenza o dell'Assicurato, di un compagno di viaggio, o di un familiare in viaggio con l'Assicurato per i quali sia stata attivata la Struttura Organizzativa,
  - danni all'abitazione per i quali sia stato necessario il Rientro Anticipato al paese di residenza dell'Assicurato organizzato dalla Struttura Organizzativa.
- Europ Assistance rimborsa il costo completo del biglietto acquistato **fino alla concorrenza del massimale di Euro 500,00 per sinistro e per persona assicurata.**

Nel caso di polizza annuale la polizza opera per la copertura di un solo Sinistro.

#### Art. F2 - ESCLUSIONI

Europ Assistance non rimborsa:

- a. i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di presentare gli originali dei costi sostenuti per l'acquisto del biglietto;
- b. i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di presentare il biglietto non usufruito;
- c. i casi in cui l'evento venga annullato qualsiasi sia il motivo di tale annullamento.

#### Art. F3 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve effettuare entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia accedendo al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> o direttamente al sito [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it) alla sezione sinistri seguendo le istruzioni.

In alternativa il sinistro potrà essere denunciato scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, evidenziando sulla busta Ufficio Liquidazione Sinistri - "Annullamento Eventi e Festivals" e presentando anche in seguito, entro comunque sessanta giorni dal sinistro:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di Polizza;
- ricevuta attestante il pagamento dei biglietti dell'evento
- biglietti non utilizzati integri ed in originale per la verifica di reale non utilizzo
- in caso di furto copia autentica della denuncia con il visto dell'Autorità di Polizia del luogo ove si è verificato il fatto.

Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

## Traveller Generation - Condizioni di Assicurazione

### ■ COME RICHIEDERE ASSISTENZA

In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza e garanzia Spese mediche, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

**IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero:**

**dall'Italia 800.111800  
dall'Italia o dall'estero (+39) 02.58.28.68.28**

Si dovranno comunicare subito all'operatore le seguenti informazioni:

- Tipo di intervento richiesto;
- Nome e cognome;
- Numero della Polizza;
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- Recapito telefonico.

Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02.58477201 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO.

### ■ COSA FARE IN CASO DI PROBLEMI COL BAGAGLIO, SE ASSICURATO

È importante ricordarsi di:

- effettuare immediatamente denuncia presso le pubbliche autorità competenti del luogo dove si è verificato il sinistro e conservarne copia autentica per Europ Assistance;
- formalizzare per iscritto un reclamo all'albergatore o vettore o altro responsabile del danno;
- in caso di responsabilità del vettore, sporgere denuncia secondo le procedure indicate dal vettore stesso al momento del sinistro;
- entro 60 giorni dal verificarsi del sinistro, sporgere denuncia ad Europ Assistance accedendo al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> o con le modalità alternative elencate all'articolo C3 del presente Fascicolo Informativo.

È importante conservare tutti i documenti da presentare ad Europ Assistance insieme alla denuncia del sinistro e leggere attentamente l'Art. C3 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

**IMPORTANTE: per sapere come attivare le coperture assicurative sottoscritte e quali procedure e documenti saranno richiesti da Europ Assistance, consultare sempre l'articolo "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro" presente all'interno della Sezione della garanzia prescelta.**

**Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali comuni, sensibili e giudiziari così come indicato nell'Informativa Privacy ricevuta.**

**Per informazioni sulla Polizza è possibile contattare dall'Italia il Numero Verde 800-013529 dal lunedì al sabato esclusi i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.**

**Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 La informiamo che, a partire dal 1° Novembre 2013, è possibile attraverso l'accesso all'area riservata nel sito internet di Europ Assistance Italia S.p.A. consultare le Sue coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato di pagamento dei premi e le relative scadenze. L'accesso all'area riservata può avvenire in qualsiasi momento previa registrazione, qualora non ancora effettuata, nell'area clienti del sito internet [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it).**

## Traveller Generation - Informativa Privacy

### INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:

1. i Suoi dati personali comuni e - solo qualora necessario - sensibili e giudiziari (i "Dati"), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
    - a. gestione ed esecuzione del contratto (a titolo esemplificativo: predisposizione e stipulazione dei contratti, pagamento dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione amministrativo/contabile, attività statistiche);
    - b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
    - c. con riguardo ai soli dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, indirizzo e-mail, recapito telefonico) informazione e promozione commerciale di prodotti delle Società Europ Assistance in Italia, analisi delle scelte di consumo, ricerche di mercato; tali trattamenti verranno effettuati anche per tramite di telefono, sms, mms, e-mail e fax; in particolare, Europ Assistance Italia S.p.A. potrà effettuare promozione commerciale dei suoi prodotti e comunicare alle altre società Europ Assistance in Italia i dati sopra evidenziati che potranno essere trattati dalle stesse in qualità di autonomi Titolari del trattamento per le finalità e con le modalità sopra elencate;
    - d. rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi.
  2. il trattamento dei Dati è:
    - a. necessario per l'esecuzione e per la gestione del contratto (1.a);
    - b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
    - c. facoltativo ed effettuabile solo in presenza di Suo consenso, per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti delle Società Europ Assistance in Italia, analisi delle scelte di consumo, ricerche di mercato anche per tramite di telefono, sms, mms, e-mail e fax (1.c); rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi (1.d).
  3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:
    - a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione del contratto in Italia e all'Estero, quali - a titolo esemplificativo - soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, soggetti incaricati della gestione della postalizzazione;
    - b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Autorità di Vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b o risultati funzionale per fornire i servizi strumentali o necessari all'esecuzione del contratto o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa;
    - c. prestatori di assistenza (a titolo esemplificativo: soccorritori stradali, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, artigiani, periti, medici legali, medici, personale infermieristico, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi), società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all'Estero per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1, altre compagnie di assicurazione per la distribuzione del rischio e per attività di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative, altri soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa" quali, a titolo esemplificativo, agenti e subagenti;
    - d. altre Società Europ Assistance in Italia in caso di Suo consenso per le finalità di cui al punto 1.c.
- Inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.
- I Dati non sono soggetti a diffusione.
4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A. Potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi - e sempre nel caso di finalità commerciali - al trattamento scrivendo a:

Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Ufficio Protezione Dati.  
[UfficioProtezioneDati@europassistance.it](mailto:UfficioProtezioneDati@europassistance.it)

# Traveller Generation - Modulo Proposta di Polizza



**Europ Assistance Italia S.p.A.**  
 Sede sociale: Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20121 Milano - Tel. 02 58 36 41 [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it) - Indirizzo di posta elettronica: [europa@europassistance.it](mailto:europa@europassistance.it)  
 Capitale Sociale Euro 10.000.000,00 i.a. - Riba 200218 - Partita IVA 02746220157 - Reg. Imp. Milano n. CF. 80024790157  
 Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 10000 del 25/03/2004  
 Circolazione autorizzata dal 1/1/2005 n. 7020 - Società alla cui gestione è del tutto affidata l'attività di assicurazione e riassicurazione di n. 100108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritta all'Albo dei Gruppi Assicurativi - Società soggetta alla direzione e al supervisionamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

**PREVENTIVO N.**

## Preventivo Polizza Assicurativa - MULTIRISCHI - TRAVELLER GENERATION

INTESTATARIO DI POLIZZA				
Cognome e Nome				
Indirizzo		Città	Cap	Prov.
Data nascita	Comune di nascita		Prov.	Codice fiscale

DATI DI PREVENTIVO						
Decorrenza ore 24 del	Scadenza ore 24 del	Durata anni mesi gg	Franchigiana	Tacito rinnovo	Rata successiva	Pol. scattata n°

PREVENTIVO DI ASSICURAZIONE (vedi norme alla Circolare)					
Cod. Ramo	Cod. Prod.	Per / Adv.	Denominazione	Cod. sub agenzia	Cod. Conversione

**DOCUMENTO NON CONTRATTUALE**

PERSONE ASSICURATE			
COGNOME E NOME		DATA DI NASCITA	
1		2	
3		4	
5			

GARANDE PRESTATE				
Garanzia	Massimale assicurati	Premio Imponibile EURO	Importo EURO	Premio Lordo EURO

PREMIO		
Alta Rischio	Premio Imponibile (Euro)	Premio Lordo (Euro)
Rate Successive		

L'Intestatario di Polizza dichiara di aver ricevuto e letto prima della sottoscrizione del Contratto il Fascicolo Informativo Mod. 16244 contenente la Nota Informativa comprensiva di Glossario, le Condizioni di Assicurazione, l'Informativa Privacy, predisposti da Europ Assistance, e impegna a farlo conoscere agli eventuali altri Assicurati che sottoscrivono questa polizza assicurativa della stessa.

**Info**  
 L'Intestatario di Polizza (vedi Informativa Privacy)  
 - presta il consenso per il trattamento ed eventuale trasferimento all'estero dei Dati, in conformità dei servizi, prodotti e programmi degli stessi, per le finalità di gestione ed esecuzione del Contratto;  
 - si impegna a fornire e a rinnovare di volta in volta i Dati del personale poliziaro concernenti l'attività di Europ Assistance Italia S.p.A. in adempimento a quanto previsto nei presenti Contratti, dai contratti dell'Informativa Privacy e di allegato degli stessi il contratto di trattamento dei Dati elaborati da Europ Assistance Italia S.p.A.;  
 - presta il "regio il consenso" per le finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti della società Europ Assistance in Italia, anche dalle società di consorzio e banche di mercato del trattamento di cui sono essere effettuati anche per finalità di marketing, della stessa Europ Assistance;  
 - presta il "regio il consenso" per le finalità di rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi.  
 (\*) Per sapere quale società opera quale agente di polizza per ogni regione, rivolgetevi agli uffici informativi della Società Europ Assistance in Italia, l'Intestatario di Polizza o contattate il call center numero 800 20 20 20, visitate il sito [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it)

**Info**  
**AVVERTENZE**  
 La dichiarazione non valida, inesatta o omissiva non del soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione garantita.

<b>Europ Assistance Italia S.p.A.</b>	
CEO Vittorio Sutti - COO Valerio Chiaromonte	
V.R. Co.	
Data emissione preventivo	Validità preventivo